



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Nicoletta Marino, ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1900/2016 promossa da:

EQUITALIA CENTRO SPA (C.F. 03078981200), con il patrocinio dell'avv.
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore
avv.

ATTORE/I

contro

(C.F.), con il patrocinio dell'avv. FOGGIA ALBERTO e dell'avv. ,
elettivamente domiciliato in VIA DELLA SCUOLA 1 56127 PISA presso il difensore avv.
FOGGIA ALBERTO

CONVENUTO/I

Avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione

La causa veniva discussa all'udienza del 26.1.2017 e decisa mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione *ex art. 281 sexies c.p.c.*

CONCLUSIONI DELLE PARTI E RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE

Allegando la pendenza, *contra se*, dell'esecuzione immobiliare n. R.G. 1566/2015, con ricorso depositato in Cancelleria il debitore esecutato, srl, in persona del legale rappresentante p.t., spiegava opposizione al pignoramento presso terzi effettuato da Equitalia Centro spa presso la Banca spa avente ad oggetto un credito per euro 319.328,60. srl denunciava per un verso la mancanza di notifica del pignoramento e dell'avviso ai sensi dell'art. 50 DPR 602/1973 e, per altro verso, l'inammissibilità del procedimento di riscossione non essendo le presunte cartelle a debito riconducibili a ruoli erariali. Il debitore esecutato eccepiva, poi, la mancata notifica delle cartelle poste alla base del pignoramento e la prescrizione del credito azionato. srl concludeva, quindi, per la sospensione dell'esecuzione e per la dichiarazione di improseguibilità dell'esecuzione liberandosi il terzo dal vincolo del pignoramento, con ogni altro provvedimento di legge. Nel



procedimento camerale si costituiva Equitalia Centro spa, in persona del legale rappresentante p.t., sostenendo l'inammissibilità dell'opposizione svolta ai sensi dell'art. 57 del DPR 602/1973 e la correttezza della notifica del pignoramento effettuata ai sensi dell'art. 60 DPR n. 602/1973, oltre la genericità del motivo di opposizione di mancata notifica delle cartelle sottese all'azione esecutiva.

All'esito della udienza di comparazione delle parti, il G.E. sospendeva la procedura esecutiva "ritenuta la preliminare fondatezza dell'opposizione e della contestuale richiesta di sospensiva sotto il profilo del fumus boni iuris e dei gravi motivi di cui all'art. 624 c.p.c. rilevando quanto mai opportuno accertare in sede di merito la regolarità della notifica dell'atto di pignoramento alla luce delle contestazioni sollevate dall'esecutato [...]" e fissava termine per l'introduzione del giudizio di merito. In sede di reclamo, l'ordinanza di sospensione veniva confermata per mancanza di prova della notifica al debitore sia dell'intimazione ad adempiere ex art. 50 DPR n. 602/2973 (le notifiche documentate risultando addirittura successive alla proposizione dell'opposizione) sia del pignoramento ex art 72 bis DPR 602 cit. (cfr. doc. n. 14 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).

La causa di merito, introdotta dal creditore Equitalia Centro spa ed istruita solo documentalmente, veniva rinviata all'odierna udienza ex art. 281 *sexies* c.p.c. e decisa mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

1. L'odierno giudizio di opposizione è stato introdotto dal soggetto creditore e ha dunque ad oggetto la formulazione di una domanda di accertamento negativo della fondatezza dei motivi di opposizione dedotti innanzi al GE dal ricorrente. Tuttavia è anche noto che il ricorso che introduce la prima fase – che si svolge nelle forme camerali innanzi all'ufficio del giudice dell'esecuzione – non è di per sé sufficiente a promuovere il giudizio di merito che, dopo le riforme che hanno parzialmente ridisegnato il processo di esecuzione (ovvero, il DL n. 35/2005 convertito in legge n. 80/2005 nonché la legge n. 52 del 2006), è giudizio soltanto eventuale nel quale si deve discutere della contestazione del diritto di procedere ad esecuzione per il motivo dedotto dall'opponente innanzi al GE, potendo però la parte, come ritenuto dalla più accorta dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di merito, anche ampliare – nel rispetto delle norme e delle preclusioni proprie del giudizio di cognizione da seguirsi nel caso di specie – il *thema decidendum* e così pervenire alla verifica della ragione di credito proposta. L'autonomia delle due fasi del giudizio, di cui quella di merito è come detto soltanto eventuale e disciplinata dalle "modalità previste in ragione della materia e del rito" (così l'art. 616 c.p.c.), è particolarmente accentuata ove, come nel caso di specie, la fase di merito si svolga a parti invertite in quanto introdotta da colui che assume essere il creditore. Oltretutto, la stessa possibilità che sia il presunto creditore ad introdurre il giudizio di merito, chiaramente enunciata dalla norma che prevede l'iscrizione a ruolo "a cura della parte interessata", porta in sé, secondo il Tribunale, la indiretta conferma della ricostruzione teorica sin qui proposta in merito alla autonoma individuazione del *thema decidendum* della azione di cognizione che si incunea nel processo esecutivo.

2. Ciò sottolineato in via generale, va osservato nel caso in esame Equitalia Centro spa ha concluso in via preliminare per il rigetto dell'opposizione perché inammissibile ai sensi dell'art. 57 DPR 602/1973 e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione presentata da [] srl perché inammissibile e infondata in fatto e diritto, con conseguente accertamento e



dichiarazione della validità e legittimità dei titoli esecutivi (cartelle) emessi da Equitalia Centro spa e del diritto della stesa a procedere con il pignoramento presso terzi, con vittoria di spese e competenze di causa.

3. Va osservato che con il ricorso in data 4.11.2015 srl, in persona del legale rappresentante p.t., proponeva al Giudice dell'esecuzione opposizione volta a far accertare, in primo luogo, la mancata notifica al debitore del pignoramento presso terzi, allegando di aver avuto notizia del vincolo solo in data 20.10.2015 in ragione della comunicazione pervenuta dalla Banca terza pignorata La questione veniva riproposta da srl nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di merito in data 8.9.2016. L'esame della suddetta questione deve logicamente precedere ogni altra valutazione potendo in caso di accoglimento risultare assorbente.

Sul punto, come detto, la parte creditrice ha sostenuto l'inammissibilità dell'azione svolta da srl ai sensi dell'art. 57 del DPR n. 602/1973 e, in via gradata, la corretta notifica del pignoramento ai sensi dell'art. 60 del citato provvedimento.

3.1. Ritiene il Tribunale che l'opposizione all'esecuzione sia ammissibile, avendo il debitore lamentato vizi e difetti dell'atto di pignoramento, *rectius*, la assoluta mancanza della notifica dello stesso.

Come anche di recente ribadito dalla Corte di legittimità, non si è mai neppure posto in discussione che l'atto di pignoramento – il quale, ai sensi dell'art. 491 c.p.c., dà inizio all'espropriazione forzata regolata dalle norme del codice di rito – possa essere opposto per vizi suoi propri (oltre che per nullità c.d. derivata, in particolare perché non preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto (cfr. sent. Cass. n. 252/08 e numerose altre). Quest'ultimo principio non può non valere per l'espropriazione forzata alla quale il concessionario, oggi agente della riscossione, procede sulla base del ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 e segg.

Il pignoramento segna, infatti, l'inizio del processo esecutivo per espropriazione forzata anche quando vi procede il concessionario, oggi agente della riscossione; quindi è il primo vero e proprio atto esecutivo del procedimento di riscossione coattiva. Così, secondo quanto sottolineato dalla Suprema Corte, "Se il contribuente [...] impugna invece l'atto di pignoramento e ne chiede la dichiarazione di nullità, facendo valere vizi propri dell'atto o della sua notificazione ovvero il vizio derivante dall'omessa notificazione dell'atto presupposto, l'opposizione agli atti esecutivi dinanzi al giudice ordinario è ammissibile, anche se l'atto presupposto della cui notificazione si tratta è una cartella di pagamento o un avviso contenente l'intimazione ad adempiere" (così sent. Cass.n. 9246/2015, in motivazione).

3.2. Ciò posto, era onere della parte creditrice provare in causa l'avvenuta previa notifica dell'atto introduttivo del processo esecutivo per espropriazione forzata, rappresentato, appunto, dal pignoramento al debitore.

Tale prova è del tutto mancata. Va infatti rilevato che, come già riscontrato dal Giudice dell'Esecuzione e poi anche dal Tribunale in sede di reclamo, il pignoramento notificato ai sensi degli articoli 49 comma 2 e 26 del DPR n. 602/1973 (documento n. 1 allegato all'atto di citazione ex art. 616 c.p.c.) reca data successiva (13.11.2015) alla stessa iscrizione a ruolo del ricorso in opposizione depositato dal debitore il 4.11.2015 a seguito della comunicazione al medesimo pervenuta dalla Banca



Sentenza n. 112/2017 pubbl. il 26/01/2017

RG n. 1900/2016

Repert. n. 145/2017 del 26/01/2017

Verbale di udienza del 26.1.2017

Alcuna prova vi è in atti di un pignoramento effettuato in precedenza al debitore esecutato. Né vi è prova della notifica dell'avviso di intimazione ex art. 50 DPR n. 602/1973. Ne deriva che l'esecuzione intrapresa dal creditore nei confronti del debitore opponente e odierno convenuto non può dirsi validamente fondata su un esistente atto introduttivo del procedimento di espropriazione.

4. Leggendo l'atto di citazione alla luce delle conclusioni rese, spec. nel merito, osserva poi il Tribunale che la parte attrice ha chiesto accertarsi il proprio "diritto [...] a procedere con il pignoramento presso terzi allegato doc. n. 1" in ragione della legittimità dei titoli esecutivi emessi da Equitalia Centro spa (cartelle). Ciò posto - rilevato, in via incidentale (come anche già sottolineato dal G.E.) e per quanto occorrer possa alla luce di quanto segue, che la cognizione sulla legittimità delle cartelle di pagamento o avviso di mora è riservata alla giurisdizione del giudice tributario - non può non ribadirsi che, inesistente la previa notificazione dell'atto di pignoramento al debitore, non può in questa sede riconoscersi il diritto del creditore a procedere all'esecuzione sulla base degli atti indicati, come espressamente richiesto da Equitalia Centro spa.

5. Quanto al regolamento delle spese del giudizio, esse seguono il principio della soccombenza ex art.91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo in applicazione del d.m. 55/2014, tenendo conto dell'attività svolta in causa, del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, così provvede:

- 1) Accoglie l'opposizione proposta dall'esecutato srl, in persona del legale rappresentante p.t., innanzi al G.E. e, rigettando la domanda proposta da Equitalia Centro spa, in persona del legale rappresentante p.t., nel presente giudizio, dichiara l'improseguibilità dell'esecuzione con liberazione del terzo dal vincolo del pignoramento;
- 2) Condanna Equitalia Centro spa, in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere spa, in persona del legale rappresentante p.t., le spese del presente giudizio che liquidano in euro 3000,00 per fase di studio, euro 2.000 per fase introduttiva ed euro 4.500,00 per fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.

Così deciso in Livorno, li 26.1.2017.

Il Giudice
(dott.ssa Nicoletta Marino)

